

COMUNE DI BUSSERO

Città Metropolitana di Milano



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA ED ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20/04/2009
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 09/05/2011
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 29/11/2013
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2019

TESTO COORDINATO

INDICE GENERALE

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 - Competenze.....	4
Articolo 3 - Responsabilità	4
Articolo 4 - Presunzione di legittimazione	5
Articolo 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento	5
Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico.....	6
TITOLO II	7
POLIZIA NEI CIMITERI - REGOLAMENTAZIONE	7
Articolo 7 - Orario	7
Articolo 8 - Disciplina dell'ingresso.....	7
Articolo 9 - Divieti speciali	7
Articolo 10 - Riti funebri	8
Articolo 11 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture.....	8
Articolo 12 - Fiori e piante ornamentali	10
TITOLO III	12
CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE.....	12
Articolo 14 - Area Cimiteriale	12
Articolo 15 - Disposizioni generali – Vigilanza	12
Articolo 16 - Reparti speciali nel cimitero	13
Articolo 17 - Diritto di sepoltura	13
TITOLO IV	14
NORME DI POLIZIA MORTUARIA	14
Articolo 18 - Inumazione	14
Articolo 19 - Monumentino	14
Articolo 20 - Tumulazione	14
Articolo 21 - Deposito provvisorio	15
Articolo 22 - Depositi di osservazione ed obitori	16
Articolo 23 - Esumazioni ordinarie	16
Articolo 24 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	17
Articolo 25 - Esumazione straordinaria	17
Articolo 26 - Estumulazioni.....	17
Articolo 27 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento	18
Articolo 28 - Oggetti da recuperare	19
Articolo 29 - Disponibilità dei materiali	19
TITOLO V	20
CREMAZIONE AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI	20
Articolo 30 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	20
Articolo 31 - Urne cinerarie	20
Articolo 32 - Dispersione delle ceneri.....	21
Articolo 33 - Affidamento dell'urna cineraria	21
Articolo 34 - Autorizzazione alla sepoltura di urne	22
Articolo 35 - Cremazione: dopo 10 anni per salme inumate - dopo 20 anni per salme tumulate	22
TITOLO VI	24
TRASPORTI	24
Articolo 36 - Deposizione della salma nel feretro.....	24
Art. 37 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	24
Articolo 38 - Modalità del trasporto e percorso	25
Articolo 39 - Riti religiosi o civili.....	26
Articolo 40 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione	26
Art. 41 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	27
Articolo 42 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero	27
Art. 43 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	28
Articolo 44 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali.....	28
Articolo 45 - Trasporti all'estero o dall'estero	28

TITOLO VII	29
SEPOLTURE PRIVATE E CONCESSIONI CIMITERIALI.....	29
Articolo 46 - Sepolture private.....	29
Articolo 47 - Durata delle concessioni.....	29
Articolo 48 - Modalità di concessione.....	30
Articolo 49 - Uso delle sepolture private	31
Articolo 50 - Manutenzione	31
Articolo 51 - Costruzione delle opere – Termini.....	31
Articolo 52 - Divisione, Subentri	32
Articolo 53 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua	32
Articolo 54 - Revoca	33
Articolo 55 - Decadenza	33
Articolo 56 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	33
Articolo 57 - Estinzione.....	34
TITOLO VIII	35
LAVORI ED IMPRESE PRIVATE NEI CIMITERI	35
Articolo 58 – Accesso al cimitero	35
Articolo 59 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private (cappelle).....	35
Articolo 60 - Responsabilità - Deposito cauzionale.....	35
Articolo 61 - Recinzione aree - Materiali di scavo.....	36
Articolo 62 - Introduzione e deposito di materiali	36
Articolo 63 - Orario di lavoro	36
Articolo 64 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	36
Articolo 65 - Vigilanza.....	37
Articolo 66 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	37
TITOLO IX	38
DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	38
Articolo 67 - Disposizioni generali	38
Articolo 68 - Piano regolatore cimiteriale	38
TITOLO X	40
DISPOSIZIONI VARIE	40
Articolo 69- Mappa	40
Articolo 70 - Annotazioni in mappa	40
Articolo 71 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	40
Articolo 73 - Scadenziario delle concessioni.....	41
TITOLO XI	42
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	42
Articolo 74 - Efficacia delle disposizioni del regolamento	42
Articolo 75 - Concessioni pregresse	42
Articolo 76 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	42
Articolo 77 - Sanzioni	42
Articolo 78 - Tariffe.....	43
Articolo 79 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.....	43
Art. 80 - Norma finale e di rinvio.....	43
Articolo 81 – Entrata in vigore	43

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, nonché alla legge Regionale 18 dicembre 2003, n. 22 ed al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, come modificato, con regolamento in data 30 gennaio 2007, n. 14, ha per oggetto per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare:

- i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, (*intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi*),
- i trasporti funebri,
- la costruzione, gestione e custodia del cimitero, locali ed impianti annessi e pertinenti,
- la concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché la loro vigilanza,
- la costruzione di sepolcri privati,
- la cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e succ. modif.

I servizi inerenti la polizia mortuaria, e le attività funebri e cimiteriali, possono essere effettuati anche attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda A.S.L.

Articolo 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Per i rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica, nonché al rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite.

Articolo 4 - Presunzione di legittimazione

Chi domanda un servizio cimiteriale quale:

- l'inumazione, tumulazione, cremazione, o altri trattamenti, esumazione, estumulazione, traslazione, ecc.;
- concessione di aree, loculi, cellette, tombe, ecc.;
- l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc.;
- la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombe, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla sua risoluzione definitiva, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'Amministrazione Comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

L'Amministrazione Comunale o il soggetto gestore dei servizi si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 5 - Servizi gratuiti ed a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge, come meglio specificati dal presente regolamento e precisamente.

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
- b) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune⁽¹⁾;
- c) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa⁽¹⁾ o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso⁽²⁾;
- d) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
- e) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione, tumulazione o cremazione) nel cimitero del Comune, le spese di esumazione o estumulazioni, per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune di Bussero, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi ed anche per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune, restando a titolo oneroso le operazioni di cui alla lettera precedente;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- h) il recupero ed il relativo trasporto delle salme accidentate.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che vengono definite dalla Giunta

comunale in attuazione alla disciplina generale stabilita dal Consiglio Comunale.

Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

⁽¹⁾Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

⁽²⁾La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 6 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e, del gestore dei servizi cimiteriali, se affidati a terzi, è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero
- b) la disciplina d'ingresso e divieti speciali;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

TITOLO II

POLIZIA NEI CIMITERI - REGOLAMENTAZIONE

Articolo 7 - Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata all'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 8 - Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni [6] quando non siano accompagnati da adulti.

Eccezionalmente, per motivi di salute od età, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, ove ne sia possibile l'accesso.

Articolo 9 - Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

- n) assistere da vicino ad esumazioni o ad estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 10 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 11 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

a) Tombe:

Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe deve contenere le generalità del defunto (nome e cognome, data di nascita e di morte) e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi, da apporre sulle tombe, possono contenere brevi citazioni il cui testo prima apposizione deve essere presentato presso gli uffici di polizia mortuaria. Tali citazioni devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; citazioni redatte in altre lingue sono permesse purché il testo presentato agli uffici contenga la traduzione in italiano.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle presentate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 4.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

La/le fotografia/e da installare, devono essere eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo (fotoceramica o altri materiali resistenti dalle intemperie).

Il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, è consentito, previa comunicazione, purché si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, non superino l'altezza di cm. 50, che non invadano le tombe o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente un raggio di 20 centimetri. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.

b) Loculi:

GRUPPI: A – B - E

E' a carico del concessionario: l'incarico ad una società di fiducia per il ritiro della lastra presso il Cimitero, le incisioni delle epigrafi, l'acquisto ed installazione dell'oggettistica e l'eventuale rilucidatura o sostituzione della lastra.

Al fine di salvaguardare l'uniformità dei gruppi, la lastra, l'iscrizione e l'oggettistica (vaso lampada e cornice) dovranno rispettare i modelli esistenti sia nei colori che nei caratteri e dimensioni.

GRUPPI: G – H – I - L – M – N – O - P

E' a carico del concessionario: l'incarico ad una società di fiducia per il ritiro della lastra presso il cimitero, l'incisione dell'epigrafe (i cui caratteri dovranno essere conformi alle lastre esistenti), l'acquisto ed il montaggio dell'oggettistica e l'eventuale rilucidatura della lastra.

Al fine di salvaguardarne l'uniformità, la lastra in marmo viene fornita dal Comune previo pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

Solo fino ad esaurimento delle scorte presenti in magazzino, il Comune fornirà anche l'oggettistica (vaso lampada e cornice), previo pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

Esaurite le scorte di magazzino, il concessionario provvederà direttamente all'acquisto dell'oggettistica che dovrà comunque rispettare i modelli esistenti sia nei colori che nei caratteri e dimensioni.

L'epigrafe contiene le generalità del defunto (nome e cognome, data di nascita e di morte) e le rituali espressioni brevi (requiem).

E' ammessa l'apposizione di una sola foto anche nel caso all'interno vi sia una salma ed un resto e/o ceneri) o più resti e/o ceneri. La fotografia, da installare nell'apposita cornice, deve essere eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo (fotoceramica o altri materiali resistenti dalle intemperie).

E' consentita, previa richiesta, l'apposizione di una piccola targa (max cm. 12 x 6) per l'iscrizione di brevi citazioni. Tali citazioni devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; citazioni redatte in altre lingue sono permesse purché il testo presentato agli uffici contenga la traduzione in italiano.

E' vietata l'apposizione di qualunque ulteriore oggettistica, icona, targhe non autorizzate, che verranno rimosse d'ufficio.

c) Cellette:

GRUPPI: A – B - E

E' a carico del concessionario: l'incarico ad una società di fiducia per il ritiro della lastra presso il Cimitero, le incisioni delle epigrafi, l'acquisto ed installazione dell'oggettistica e l'eventuale rilucidatura o sostituzione della lastra.

Al fine di salvaguardare l'uniformità dei gruppi, la lastra, l'iscrizione e l'oggettistica (vaso lampada e cornice) dovranno rispettare i modelli esistenti sia nei colori che nei caratteri e dimensioni.

GRUPPO T:

E' a carico del concessionario: l'incarico ad una società di fiducia per il ritiro della lastra presso il Cimitero, le incisioni delle epigrafi su pergamena in bronzo e l'installazione dell'oggettistica.

Al fine di salvaguardare l'uniformità dei gruppi, la lastra, l'iscrizione e l'oggettistica (vaso lampada, cornice e pergamena in bronzo) dovranno rispettare i modelli esistenti sia nei colori che nei caratteri e dimensioni.

Solo fino ad esaurimento delle scorte presenti in magazzino, il Comune fornirà l'oggettistica (vaso lampada, cornice e pergamena in bronzo), previo pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

Esaurite le scorte di magazzino, il concessionario provvederà direttamente all'acquisto dell'oggettistica che dovrà comunque rispettare i modelli esistenti sia nei colori che nei caratteri e dimensioni.

Per tutti i gruppi di cellette, è ammessa l'apposizione di un solo portafoto, **anche nel caso all'interno vi siano più resti e/o ceneri**. La fotografia dei defunti deve essere eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo (fotoceramica o altri materiali resistenti alle intemperie)

d) Fosse ad inumazioni (campo comune – cimitero giardino):

Al fine di salvaguardare l'uniformità dei campi decennali e trentennali, il monumentino viene fornito dal Comune previo pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

E' a carico del concessionario: l'incarico ad una società di fiducia per l'incisione dell'epigrafe su pergamena in bronzo (i cui caratteri dovranno essere conformi alle lastre esistenti), l'acquisto ed il montaggio dell'oggettistica.

Solo fino ad esaurimento delle scorte presenti in magazzino, il Comune fornirà anche l'oggettistica (vaso lampada, cornice e pergamena in bronzo), previo pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

Esaurite le scorte di magazzino, il concessionario provvederà direttamente all'acquisto dell'oggettistica che dovrà comunque rispettare i modelli esistenti sia nei colori che nei caratteri e dimensioni.

L'epigrafe incisa su pergamena in bronzo contiene le generalità del defunto (nome e cognome, anno di nascita e di morte).

La fotografia, da installare nell'apposita cornice, deve essere eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo (fotoceramica o altri materiali resistenti dalle intemperie).

E' consentita, previa richiesta, l'apposizione di una piccola targa (max cm. 12 x 6) per l'iscrizione di brevi citazioni. Tali citazioni devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; citazioni redatte in altre lingue sono permesse purché il testo presentato agli uffici contenga la traduzione in italiano.

Sempre ai fini dell'uniformità, la parte a verde viene coltivata a cura del Comune, a prato rasato.

E' vietata la creazione di aiuole, depositare pietre, scavare e/o piantumare fiori e piante che verranno rimosse d'ufficio onde permettere la manutenzione del tappeto erboso.

Articolo 12 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha deposti o impiantati.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose tombe, giardinetti o fosse, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa tagliare o sradicare e provvede per la loro distruzione.

Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

E' vietato piantumare e/o seminare fiori, piante, arbusti, ecc. o depositare vasi di fiori o piante, negli spazi/aree verdi comuni onde consentire la manutenzione e cura del verde pubblico.

Nei periodi opportuni avrà luogo la falciatura e/o il diserbo e la successiva eliminazione delle erbe infestanti.

Articolo 13 - Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere pericolosi o non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il responsabile del servizio di polizia mortuaria, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono al di fuori delle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi e/o pericolosi.

I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III

CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE

Articolo 14 - Area Cimiteriale

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il comune provvede al servizio del seppellimento nell'unico Cimitero comunale:

L'area cimiteriale comprende:

- 1) Fabbricati adibiti a servizi (gruppo F1-F2-F3) comprendenti:
 - a) una camera mortuaria;
 - b) una sala per autopsie;
 - c) un ufficio per il custode o gestore dei servizi;
 - d) box per ricovero attrezzature cimiteriali.
 - e) toilette per il pubblico e gli operatori;
 - f) magazzino;
 - g) un'area per funzioni religiose;
- 2) Aree comuni e sepolture ad inumazione:
 - a) un'area per fosse ad inumazione, (campo 4 bis - 9 - 10);
 - b) area per la sepoltura di fanciulli da 0 a 10 anni (*campo 10*);
 - c) un ossario comune (*gruppo b*);
 - d) cinerario comune (Q);
 - e) *cenotafio (R)*;
 - f) giardino delle rimembranze (S)
- 3) Reparti speciali destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico:
 - a) un'area all'interno di un campo (*campo 3bis*)
- 4) Sepolcri privati:
 - a) batterie di loculi; (*gruppi A, B, C, D, E, G, H, I, L, M, N, O, E, P*);
 - b) batterie d'ossari con funzione di cinerario (*gruppi A, B, E, T*);
 - c) tombe interrato plurime (*campi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14*);
 - d) cappelle private (*edifici I, II (II a II b tombe interrate annesse), III, IV, V, VI, VII e VIII*);

Come risulta dalla planimetria allegata sub. A al presente regolamento.

Articolo 15 - Disposizioni generali – Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti D.Lgs.18/8/2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.

Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V - parte prima – del D.Lgs.18/8/2000, n. 267 e succ. modif.

Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di

traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al comune o al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e dell'art.3 della L.R. 30/3/2001, n. 130.

Articolo 16 - Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è previsto un reparto speciale destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

Si da atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'azienda unità sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal consiglio comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) D.Lgs.18/8/2000, n. 267 e succ. modif.

Articolo 17 - Diritto di sepoltura

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, resti o ceneri delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 D.P.R. 10/9/1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.

Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 del D.P.R. 15/7/ 2003, n. 254.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed, occorrendo stabilire una priorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

TITOLO IV

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 18 - Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie e private:

- a) sono ordinarie le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata,
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella decennale, effettuate in aree in concessione (cimitero giardino).

Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 o delle norme di legge (L.R. 18/12/2003, n.22) e regolamento regionale (9/11/2004, n. 6 e s.m.). Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 19 - Monumentino

Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, da un monumentino, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante una targhetta indicate il nome e cognome nonché l'anno di nascita e di morte del defunto.

Per le inumazioni effettuate prima del 2007 la manutenzione, conservazione e mantenimento del decoro dei sepolcri sono interamente a carico dei concessionari o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, con diritto di rivalsa delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Per tutte le inumazioni, avvenute dopo il 2007, la parte antistante il monumentino è coltivata, a cura del Comune, a prato rasato, è pertanto vietato camminare, piantumare, scavare e/o deporre vasi e pietre sul prato.

Articolo 20 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie – loculi/tombe/ossari/cappelle - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato stabilito dal regolare atto di concessione.

Le sepolture private, a sistema di tumulazione, sono oggetto di concessione secondo le modalità previste nell'apposita sezione del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione dovrà rispettare le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del Regolamento Regionale 9.11.2004, n. 6 come modificato dal regolamento regionale 30/1/2007, n. 14.

Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, come modificato alla legge 30/3/2001 n. 130 nonché dall'allegato 3 del Regolamento Regionale 9/11/2004, n. 6, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 come modificato alla legge 30/3/2001 n. 130 nonché dall'allegato 2 del Regolamento Regionale

9/11/2004, n. 6,.

Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, come previsto dal citato allegato 3 al Regolamento Regionale 9/11/2004, n. 6.

E' ammessa la collocazione di una cassetta di resti mortali o di un'urna cineraria in loculi o tombe già occupati da un feretro, in osservazione delle modalità e tariffe in vigore.

E' ammessa la tumulazione di cassette di resti o ceneri in numero non superiore a 4 per ogni loculo o posto tomba.

Per ogni celletta ossario è ammessa la tumulazione di più cassette di resti mortali o ceneri, ove le dimensioni delle stesse lo consentano.

Articolo 21 - Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune, previo pagamento del canone appositamente previsto.

La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato;
- d) in attesa di provvedimento dell'autorità giudiziaria (sentenza tribunale)

La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore 3 anni, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale massimo di 5 anni.

Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero.

Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

A garanzia, è, inoltre, richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Articolo 22 - Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero.

Quale deposito di osservazione funziona la camera mortuaria, di cui il cimitero è dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Articolo 23 - Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 17.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

In caso di irreperibilità o disinteresse dei familiari il Sindaco può autorizzare la cremazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di uno specifico avviso e il disinteresse vale come assenso al trattamento stesso.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali

Trova, comunque, piena applicazione l'articolo 35.

Il personale incaricato, che esegue l'esumazione, stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato, acquisendo, eventualmente, un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

Articolo 24 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del comune la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune cura la stesura di tabulati od elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 25 - Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. A richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, si possono effettuare in ogni periodo dell'anno.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari, per i motivi sopra esposti, si applicano le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Articolo 26 - Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni (per traslazioni all'interno del cimitero in altra sepoltura, per trasferimento in altro cimitero e/o cremazione);
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38 che segue, sono, se completamente mineralizzati e su parere del coordinatore sanitario dell'ASL, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del responsabile del servizio di polizia mortuaria, per un periodo di anni 5 nel campo indecomposti..

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.⁽¹⁾

Articolo 27 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, da corrispondersi a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione anche collettiva, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del comune.

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto

Articolo 28 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.⁽⁴⁰⁾

Articolo 29 - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali, sculture ecc. che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

TITOLO V

CREMAZIONE AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI

Articolo 30 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall'ufficiale di stato civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- c) certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

Articolo 31 - Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono

conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 32 - Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà in forma scritta espressa dal defunto in vita, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco. (Legge n. 130/2001 e L. R. 22/2003.

Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo fra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune.

Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Articolo 33 - Affidamento dell'urna cineraria

L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi, come previsto dalla legge regionale 18/11/2003, n. 22 ed art. 14 del regolamento 9/11/2004, n. 6.

Nei casi di affidamento dell'urna cineraria a familiari, la relativa autorizzazione, ogni altra registrazione ed attività amministrativa connessa, nonché la vigilanza sull'affidamento compete al comune di residenza della persona affidataria.

Nel caso di residenza in comune diverso da quello di decesso, l'urna è previamente trasferita

nel comune di residenza dell'affidatario, secondo le modalità di trasporto delle urne cinerarie.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 34 - Autorizzazione alla sepoltura di urne

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, in deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 35 – Cremazione: dopo 10 anni per salme inumate - dopo 20 anni per salme tumulate

Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata

dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 90 giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità previste.

A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvedere a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete al responsabile dei servizi di polizia mortuaria Compete all'ufficiale dello stato civile, su richiesta del responsabile del servizio di polizia mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

TITOLO VI

TRASPORTI

Articolo 36 - Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della Azienda A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

Art. 37 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e dovranno rispettare le caratteristiche previste dall'allegato 3 al regolamento regionale del 9.11.2004, n. 6 e cioè:

- a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

- b) per tumulazione:
la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A)⁽²⁾ se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) per cremazione:
la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di materiale inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Articolo 38 - Modalità del trasporto e percorso

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al

cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 37; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 39 - Riti religiosi o civili

I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 40 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione, all'interno del cimitero, successiva alla prima sepoltura è

sufficiente indicare nella domanda i dati anagrafici identificativi del defunto.

All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Art. 41 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 37, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 42 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune a seguito di domanda degli interessati.

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al secondo comma.

Il cadavere può essere trasportato anche dall'ospedale all'abitazione ai sensi della Legge regionale 22/2003 e regolamento n. 6/2004

Art. 43 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda A. S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. dispone, secondo i casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 44 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.

Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco ,chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Articolo 45 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

TITOLO VII

SEPOLTURE PRIVATE E CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 46 - Sepolture private

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe saranno stabilite nel piano regolatore del cimitero.

Possono essere altresì concesse in uso fosse per l'inumazione individuale di salme (campo giardino)

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario/ceneri);
- b) sepolture per famiglie (tombe interrato a più posti);

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone definito dalla giunta comunale.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.

La concessione, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione, stipulata mediante apposito atto, contiene, oltre alla sua individuazione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso delle aree o manufatti .

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e concessionari/e;
- le salme destinate ad esservi accolte;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 47 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 70 anni per le aree e manufatti cappelle destinati alle sepolture per famiglie e collettività
- b) in 40 anni per tombe a più posti.
- c) in 40 anni per i loculi.
- d) in 30 anni per le cellette ossario/ceneri;
- e) in 30 anni per le fosse o comunque per le sepolture private individuali;

A richiesta degli interessati è consentito, previo pagamento dei relativi canoni, il rinnovo delle concessioni:

- per un periodo massimo di pari durata per le concessione relative alle sepolture indicare ai

punti a) (70 anni) e b) (40 anni);

- per un periodo massimo di anni 20 relativamente alle sepolture indicate al punto c);
- non è consentito il rinnovo per le sepolture indicate ai punti d) ed e);

Il rinnovo delle concessione è consentito per un periodo minimo di anni 10 e massimo come stabilito ai punti precedenti.

La decorrenza, indicata nell'atto di concessione, coincide con la data di prima sepoltura, mentre per i rinnovi dalla data di scadenza della precedente concessione.

Per le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento rimarranno invariate le condizioni in esse stabilite, che verranno equiparate al momento del loro rinnovo (minimo 10 anni – massimo 40 anni per le tombe e 20 per i loculi). Non verranno più rinnovate le cellette e fosse ad inumazione.

I rinnovi sono soggetti al pagamento del relativo canone di concessione, come stabilito dalla giunta comunale.

Articolo 48 - Modalità di concessione

La sepoltura, individuale privata viene concessa:

- ai residenti,
- ai non residenti con parenti residenti entro il 2° grado in linea retta,
- ai deceduti nel territorio comunale
- a persone non più residenti ma che desiderano essere sepolte a Bussero (residenza accertata di almeno 5 anni),

e solo in presenza di:

- salma per le fosse,
- salme resti o ceneri per i loculi e le tombe,
- resti o ceneri per gli ossari,

in deroga a quanto sopra:

- a richiedenti, residenti, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado,
- a coniuge superstite del defunto,

previo pagamento delle tariffe di concessione e, di accesso al sepolcro per i non residenti, stabilite dalla giunta comunale.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità l'istanza presentata di un familiare del defunto (anche anticipata telefonicamente dal familiare o agenzia di pompe funebri).

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

L'inserimento di salme, resti o ceneri in tombe, loculi o cellette, già concessi ma destinati ad altri può avvenire, su richiesta del concessionario (o suoi eredi) per:

- residenti con parenti e affini fino al 2° grado,
- non residenti con parenti fino al 2° grado in linea retta,
- non più residenti ma che desiderano essere sepolti a Bussero,

applicando le tariffe di accesso al sepolcro stabilite dalla giunta comunale. Nel caso il defunto fosse il concessionario stesso, questi ha diritto di prelazione, in questo caso, non verrà applicata la tariffa di accesso al sepolcro.

Nel caso il contratto di concessione, trentennale, sia in scadenza nel quinquennio (siano passati almeno 25 anni dalla data di stipula della concessione) è data facoltà di procedere al rinnovo della stessa in luogo del pagamento della tariffa di accesso al sepolcro, in questo caso la decorrenza del rinnovo avverrà dalla data di quest'ultima tumulazione.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate.

Articolo 49 - Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dai precedenti articoli 47 e 48, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, familiari e conviventi dello stesso, dichiarate all'atto della concessione.

La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Eventuali richieste di inserimento di salme, resti o ceneri della famiglia del concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, sono concesse dietro pagamento della tariffa di accesso al sepolcro stabilite dalla giunta comunale.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, tale diritto non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usufruire della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e ove comunque stipulata è nulla di diritto.

In casi del tutto particolari, in presenza di circostanze documentate e previo espresso assenso del titolare della concessione, il Sindaco, con propria ordinanza, sentita la Giunta, può autorizzare sepolture in deroga al presente articolo.

Articolo 50 - Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 51 - Costruzione delle opere – Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cappelle, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 46 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal responsabile dell'ufficio tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Articolo 52 - Divisione, Subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 49 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 49, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 53 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

– al 90% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura

- non sia stata occupata da salma;
 - al 80% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;
 - al 50% della tariffa in vigore entro il terzo anno dalla concessione;
- Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il terzo anno dalla concessione.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 54 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

Articolo 55 - Decadenza

La decadenza della concessione, temporanea o perpetua, può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 50;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti

ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 56 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 57 - Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO VIII

LAVORI ED IMPRESE PRIVATE NEI CIMITERI

Articolo 58 – Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, se non soggetti a concessione edilizia, gli imprenditori dovranno inviare apposita comunicazione al responsabile dell'ufficio tecnico del comune.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà inviare comunicazione al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 59 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private (cappelle)

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 60 - Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore

a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata una somma forfettariamente determinata dalla giunta comunale.

Articolo 61 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 62 - Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 63 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria, d'intesa con il gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 64 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 65 - Vigilanza

Il responsabile dell'ufficio tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

l'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 67 e 69.

Articolo 66 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.

Tale personale è inoltre tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 67 - Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita dalla giunta comunale.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determinerà, per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e dal successivo articolo 54.

In assenza del piano regolatore cimiteriale, il sindaco, con propria ordinanza, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 68 - Piano regolatore cimiteriale

Il Comune, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché dal regolamento regionale 9/11/2004, n. 6.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dell'ASL competente per territorio e dell'ARPA (agenzia regionale per la protezione dell'ambiente). Si applica l'articolo 139 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e succ. modif.

Nella elaborazione del piano, si dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi di inumazione per sepolture private (cimitero giardino);
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (cappelle gentilizie);
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- f) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- g) cellette ossario;
- h) cellette cinerarie;
- i) ossario comune;
- j) cinerario comune
- k) cenotafio
- l) camera mortuaria (deposito ed osservazione)
- m) locali per il personale di custodia
- n) sala autoptica
- o) area per riti religiosi e cerimonie civili

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Le aree destinate alla dispersione delle ceneri hanno, in ogni caso, il carattere di sepolcri privati ai sensi e per gli effetti del Capo XVIII decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Il piano regolatore cimiteriale individua, inoltre, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

Il Piano regolatore cimiteriale viene revisionato ogni 10 anni per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

TITOLO X

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 69- Mappa

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 70 - Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero della concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 71 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Articolo 72 - Schedario dei defunti

L'anagrafe cimiteriale è conservata in apposito data base informatico ed aggiornato tramite specifico software.

Per ogni defunto sono riportati:

- Generalità
- Luogo di sepoltura

- Concessionario
- Storico (eventuali traslazioni)

Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 75, terrà annotati in ordine di sepoltura, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

Articolo 73 - Scadenziario delle concessioni

Nel software di gestione dell'anagrafe cimiteriale è presente lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 74 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 75 - Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'articolo 74, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 76 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Articolo 77 - Sanzioni

Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990m . 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.*bis* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 78 - Tariffe

Le tariffe vengono annualmente approvate dalla Giunta Comunale in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Articolo 79 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al responsabile del servizio di polizia mortuaria, inteso quale soggetto al quale sia attribuita la competenza ad adottare gli atti a rilevanza esterna o il responsabile della struttura organizzativa, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e/o del Settore Tecnico su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, gestione aree verdi, cancelli d'ingresso, impianti tecnologici (luce, acqua, gas) ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 80 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998) Legge Regionale 18/11/2003, n. 22 Regolamento regionale 9/11/2004, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 81 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Da tale data si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.

Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 14 del 20/04/2009 e modificato con deliberazioni consiglieri n. 40 del 09/05/2011, n. 70 del 29/11/2013 e n. 13 del 30/04/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il testo coordinato del presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 6/05/2019 al giorno 21/05/2019.

ESTREMI DI ESECUTIVITA' ED ENTRATA IN VIGORE

Si certifica che il regolamento è in vigore dal 23/05/2009 e le ultime modifiche al presente regolamento hanno efficacia dal 22/05/2019, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale, essendo trascorsi 15 gg. dalla loro pubblicazione.

Il regolamento è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. **57**.

Bussero, lì 13/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Angelo Salvatore Spasari